

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura di Liquidazione del patrimonio ex art 14 ter e ss L 3/2012 n 15/2020 promossa da

;

Il Giudice Delegato,

lette le osservazioni al progetto di stato passivo depositate in data 4 giugno 2021 con cui, in riferimento all'insinuazione n. 00003 della Massa 01 –

ha chiesto l'ammissione del credito per prelievo supplementare latte pari ad € 71.226,24 in privilegio ex art 3 comma 5 novies D.L. 182/2005 ed ex art 2752 cod civ ;

vista l'istanza formulata ex art 14 octies L 3/2012 dal Liquidatore in data 7 giugno 2021;

OSSERVA

1. L'art 2752 cod civ. stabilisce:

- hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi;

- hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto;

- hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza

locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Il credito insinuato da _____ non appartiene ad alcuna delle categorie menzionate dalla richiamata disposizione che non può pertanto ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.

2. Il comma V novies dell'art. 3 del D.L. 182/2005 prevede che "I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi". Nel caso in esame, alla luce di quanto è possibile desumere dal materiale agli atti, il credito non deriva da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario e dovrebbe pertanto "prima facie" ritenersi estraneo all'ambito applicativo della disposizione. La possibilità di includere il credito per prelievo supplementare del latte, astrattamente inteso, nel perimetro applicativo dell'art 3 comma V novies D.L. 182/2005, attraverso una (consentita) interpretazione estensiva della suddetta disposizione, deve essere tuttavia valutata alla luce dei rescritti della Suprema Corte, la quale, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, ha chiarito che : a) a fronte di una norma attributiva di un privilegio non è consentito utilizzare lo strumento ermeneutico per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, che implicherebbe la configurazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti : e quindi una scelta economico - politica riservata alla discrezionalità del legislatore; b) per converso è ammissibile l'utilizzabilità di detto strumento non solo nei limiti consentiti dalla massima espansione della portata semantica dell'espressione legislativa, ma anche quando l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente dalla somiglianza

al caso previsto; c) il confine fra le due fattispecie è costituito dalla "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, perciò valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; e che viene così ad assumere l'ulteriore ruolo di limite alla portata espansiva delle relative disposizioni" (Cass. S.U. 11930/2010 in motivazione).

3. Tanto premesso deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia recentemente chiarito che "In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Cass. 24325/2020). Nel contesto della suddetta decisione , premesso (tra l'altro) che :

-- il Reg. CE n. 1290 del 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, stabilisce: «Sono considerate entrate con destinazione specifica gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (art. 34);

- il Reg. CE n. 595 del 2004, in tema di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone: «Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art. 17);

- la legge 9 aprile 2009, n. 33, di conv. con mod. del d.l. 11 febbraio 2009, n. 5, all'art. 8-ter (Istituzione del Registro nazionale dei debiti) stabilisce: «Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005» (comma 1); «L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (comma 4); «In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito» (comma 5);

-l'art. 8-quinquies, comma 2, stabilisce: «L'AGEA (...) intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale» (comma 1);

è stato precisato che:

a)... si deve considerare che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura. Il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato: in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi; in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale; infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione;

- b) i vari soggetti ed, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo;
- c) il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli. Per tale ragione e, soprattutto, per garantire un corretto ed equilibrato funzionamento complessivo della PAC, assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;
- d) i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali, infatti «sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili» (quinto «considerando» del Reg. CE n. 1788/2003). L'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento»;
- e) a livello nazionale il compito di accertare le somme dovute a titolo di prelievo supplementare è attribuito alle Regioni e alle Province autonome, le quali provvedono poi ad inserire tali debiti nel Registro nazionale dei debiti, istituito ai sensi dell'art. 8-ter, comma 2, della legge n. 33 del 2009;
- f) un importante mezzo per attuare il prelievo supplementare è rappresentato dal recupero che gli organismi pagatori effettuano, in sede di erogazione dei contributi all'agricoltura, mediante la previa verifica nel Registro nazionale di debiti pregressi e la loro compensazione.... ;
- g) il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 14 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005. Per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico

aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5, 6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003);

h) la compensazione si pone dunque quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, ed è insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) e consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera». La stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 19 maggio 1998, C-132/95, ha chiarito che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro, purché non sia lesa l'effetto utile e la parità di trattamento all'interno degli Stati membri. Tale principio vale a fortiori nel caso in cui il credito dello Stato sia finalizzato a recuperare le somme dovute dai produttori caseari che abbiano superato le cd. quote latte.

4.) L'esigenza di approdare (secondo quanto evidenziato da Cass. 24325/2020 cit.) ad una effettiva applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il

funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria, impone al giudicante, nell'ottica di rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, di valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali conforme al diritto dell'Unione e funzionale al conseguimento degli obbiettivi da questa individuati. L'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, imposto dal diritto dell'Unione, esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non sfociare in un risultato contrario a quello cui mira la direttiva in questione. Alla luce dei suddetti principi ed in considerazione della "causa" che accomuna entrambi i crediti, nel contesto del medesimo unitario e complesso rapporto, deve allora ritenersi che il credito avente ad oggetto il prelievo supplementare nel settore del latte sia meritevole del medesimo trattamento riservato dal legislatore nazionale ai crediti degli organismi pagatori derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, trattandosi, in entrambi i casi, di titoli di debito maturati in capo ai produttori agricoli la cui riscossione, da parte degli enti preposti, è imposta dall'esigenza di garantire un corretto ed equilibrato funzionamento del sistema introdotto dalla PAC. Ne consegue che, nell'ottica di adottare un'interpretazione della normativa nazionale funzionale a rendere effettiva l'applicazione della normativa comunitaria in materia, il privilegio previsto dall'art 3 comma V novies D.L. 182/2005 deve ritenersi estensibile al credito per prelievo supplementare latte ancorché di quest'ultimo non si faccia espressa menzione nella richiamata disposizione. Il credito insinuato da per € 71.226,24 deve dunque essere ammesso in via privilegiata.

P.Q.M.

Ammette il credito insinuato da per €
71.226,24 a titolo di prelievo supplementare latte in via privilegiata ex art 3 comma V
novies D.L. 182/2005
Parma, 19 settembre 2021

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi